

Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati

Fonte Normativa: Regolamento

Data della Delibera 09.03.2023

Di competenza Capogruppo:

Owner		Autore	
Direzione Credito		Supporto di Gruppo per il Credito	
Direzione Finanza		Servizio Tesoreria	
Destinatari			
Capogruppo, Banche affiliate e Intermediari Vigilati di Gruppo (IVG)			
Versione	Approvata il	Deliberata da	Note
1	09/03/2023	Consiglio di Amministrazione	Prima versione

Sommario

1.	Glossario	4
2.	Premessa	7
2.1	Obiettivi del documento	7
2.2	Adozione, aggiornamento e diffusione del documento	7
2.3	Contesto Normativo di riferimento	8
3.	Ruoli e responsabilità	12
3.1	Ruoli e responsabilità della Capogruppo	12
3.1.1	Consiglio di Amministrazione	12
3.1.2	Direzione Credito	12
3.1.3	Direzione Finanza	12
3.1.4	Direzione Risk Management	13
3.1.5	Direzione Legale	13
3.1.6	Direzione Organizzazione e Risorse Umane	14
3.1.7	Direzione Compliance	14
3.1.8	Direzione Pianificazione	14
3.2	Ruoli e responsabilità della Banca/IVG	14
3.2.1	Consiglio di Amministrazione	15
3.2.2	Struttura Credito	15
3.2.3	Struttura Finanza	15
3.2.4	Struttura Legale	15
4.	Adempimenti e Processi	16
4.1	Processo di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati	16
4.1.1	Descrizione del processo	16
4.1.2	Monitoraggio degli indici	16
4.1.3	Modalità di sostituzione degli indici di riferimento	17
4.1.4	Comunicazione alla clientela	19
4.1.5	Aggiornamento dei contratti e della modulistica	19
4.1.6	Tabella indici di riferimento e indici sostitutivi	20
5.	Allegati	22

1. Glossario

Amministratore/i di benchmark o Amministratore/i di indice/i di riferimento: fornitori di indici di riferimento. Gli Amministratori controllano la fornitura di un indice di riferimento in termini di raccolta dei dati, loro lavorazione e determinazione dell'indice (ad es. EMMI per Euribor).

Banca/Banche affiliata/e: singolarmente ovvero collettivamente le Banche di Credito Cooperativo, le Casse Rurali e/o le Casse Raiffeisen aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo, in quanto soggette all'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo in virtù della sottoscrizione del Contratto di Coesione.

Benchmark di riferimento o Indice/i di riferimento: un indice in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance.

Capogruppo: Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo.

Cessazione indice/i di riferimento: indicazione da parte dell'Amministratore della conclusione della pubblicazione di un indice di riferimento.

Clausola/e di riserva o Clausola/e di fallback: clausola inclusa all'interno di uno strumento finanziario o di un contratto finanziario che consente di sostituire l'indice di riferimento principale in caso di variazione sostanziale o cessazione dello stesso.

Cliente/i o Controparte/i: soggetto rappresentato da una persona fisica, una persona giuridica, o una cointestazione tra più soggetti, che detiene un rapporto con la Banca e/o con l'IVG, in forza del quale, con o senza la concessione di un affidamento, ha maturato un debito verso la Banca e/o l'IVG.

Consiglio di Amministrazione (CdA): Organo con funzione di supervisione strategica.

Contratto/i a tempo determinato: si intende qualsiasi tipologia di contratto finanziario di natura creditizia con una data certa di fine del rapporto (c.d. a scadenza).

Contratto/i a tempo indeterminato: si intende qualsiasi tipologia di contratto finanziario di natura creditizia senza data di fine del rapporto (c.d. a revoca).

Contratto/i finanziari: si intende qualunque contratto finanziario di credito indicizzato a tasso variabile che formalizza un accordo tra la Banca o l'IVG e il debitore.

Contributori di benchmark o Contributori di indice/i di riferimento: contributori di dati, cioè i soggetti e gli intermediari vigilati che segnalano periodicamente ai fornitori di indici di riferimento i dati utilizzati per la determinazione degli indici stessi.

Gruppo Bancario Cooperativo/Gruppo Bancario: Gruppo Cassa Centrale – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., composto dalla Capogruppo e dalle Società del Gruppo.

Società del Gruppo: le Banche affiliate, le altre Banche, le Società finanziarie o strumentali controllate, direttamente e/o indirettamente, dalla Capogruppo.

Interbank Offered Rates o IBOR: serie di indici di riferimento calcolati giornalmente in base ai tassi d'interesse richiesti per cedere a prestito depositi in una data divisa da parte delle principali banche operanti sul mercato interbancario.

Intermediari Vigilati di Gruppo o IVG: società controllate direttamente o indirettamente dalle Banche, anche in via congiunta tra loro, che svolgono attività di intermediazione creditizia e che rientrano, secondo la normativa tempo per tempo vigente, nel perimetro del Gruppo CCB .

Operazioni a brevissima scadenza o operazioni overnight: operazioni estinte il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui sono state costituite.

Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati o Piano Solido e Scritto: indica il presente documento relativo alle azioni che il Gruppo Cassa Centrale intraprende in caso di sostanziali variazioni o cessazione degli indici di riferimento utilizzati dal Gruppo, nonché le modalità di scelta degli indici utilizzati e l'inserimento degli stessi nella contrattualistica.

Prodotti indicizzati: prodotti il cui valore finanziario (ad es. valore delle cedole) viene definito mediante l'utilizzo di un indice di riferimento (ad es. EURIBOR).

Registro ESMA: registro di indici di riferimento amministrati da enti terzi che sono utilizzabili da parte di enti supervisionati all'interno dell'Unione Europea.

Risk Free Rates o RFRs: indici di riferimento risk free definiti come sostituti degli IBOR ed amministrati dalle principali Banche Centrali del mondo (ad es. Bank of England per SONIA o Federal Reserve per SOFR).

Secured Overnight Financing Rate o SOFR: tasso overnight amministrato dalla Federal Reserve. Tale tasso sostituisce il LIBOR espresso in dollari statunitensi.

Sede di negoziazione: un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.

Sterling Overnight Index Average o SONIA: tasso overnight amministrato dalla Bank of England. Tale tasso sostituisce il LIBOR espresso in sterline inglesi.

Strumento/i finanziario/i: si intende qualsiasi strumento di cui alla sezione C dell'allegato I alla direttiva 2014/65/UE per il quale è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in una Sede di negoziazione o che è negoziato in una Sede di negoziazione, oppure attraverso un internalizzatore sistematico (art.4, par.1, punto 20).

Tasso di interesse legale: tasso definito dalla Banca Centrale Europea che viene usato in caso di mancanza di indici di mercato validi all'interno di un contratto o di uno strumento finanziario. L'utilizzo di tale tasso d'interesse è previsto dal Capo 4 Bis "Sostituzione legale di un indice di riferimento" nell'ambito del Titolo III "Requisiti per le diverse tipologie di indici di riferimento" del Regolamento (UE) 2016/1011 - BMR (Benchmark Regulation).

Template di Gruppo: contratto standard predisposto dalla Capogruppo attraverso il quale vengono redatti contratti uniformi a livello di Gruppo che vengono stipulati con la clientela da parte della Capogruppo, delle Banche affiliate e degli IVG (c.d. contratti dinamici).

Utilizzatore/i di benchmark o Utilizzatore/i di indice/i di riferimento: enti vigilati tra i quali rientrano le Banche e gli altri Intermediari finanziari vigilati.

Variazione indice/i di riferimento: variazione metodologica sostanziale di un indice di riferimento che non consente di stabilire continuità all'interno dell'indice. Tali variazioni sono comunicate dagli Amministratori degli indici.

2. Premessa

2.1 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

In ottemperanza all'art.28 del Regolamento UE 2016/1011 - BMR (di seguito "Regolamento BMR"), il presente documento rappresenta il "Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati" (c.d. "Piano Solido e Scritto") ossia le azioni che il Gruppo Cassa Centrale intraprende in caso di sostanziali variazioni o cessazione degli indici di riferimento adottati dal Gruppo, nonché le modalità di scelta degli indici sostitutivi da utilizzare e l'inserimento degli stessi nella contrattualistica.

Il Regolamento BMR introduce specifici obblighi che gli utilizzatori di benchmark (o indici) finanziari devono rispettare in sede di:

- emissione e strutturazione di strumenti finanziari;
- redazione di contratti finanziari. Ai sensi del Regolamento BMR, rientrano in tale categoria i contratti di credito ai consumatori e di credito ai consumatori relativo a beni immobili residenziali come definiti all'art.3 lettera c) della direttiva 2008/48/CE, nonché all'art.4 punto 3) della direttiva 2014/17/UE.

Nell'ambito del presente documento, ai fini prudenziali, il Gruppo Cassa Centrale estende l'applicazione degli obblighi descritti dal Regolamento BMR a tutti i contratti finanziari non distinguendo tra tipologie di controparte e finalità del contratto.

Il presente documento descrive l'iter operativo che il Gruppo Cassa Centrale adotta in caso di cessazione o variazione sostanziale di uno o più indici adottati in ottemperanza al Regolamento BMR in riferimento a tutti gli strumenti finanziari ed i contratti finanziari del Gruppo Cassa Centrale indicizzati a tasso variabile.

2.2 ADOZIONE, AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE DEL DOCUMENTO

Il presente Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati, e i suoi aggiornamenti, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, su proposta della Direzione Credito e della Direzione Finanza con il parere della Direzione Compliance.

Il Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati si applica alla Capogruppo, alle Banche affiliate e agli IVG, che sono tenuti ad adottarlo alla prima adunanza utile dei rispettivi Consigli di Amministrazione per recepimento e relativa attuazione, apportando le modifiche necessarie nelle sole parti indicate dalla Capogruppo, per attribuire i ruoli e le responsabilità ivi previste alle competenti strutture organizzative interne.

La Capogruppo provvede all'aggiornamento del Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati qualora si verificano cambiamenti rilevanti nella normativa di riferimento, negli assetti organizzativi della Capogruppo o del Gruppo, nonché variazioni sostanziali degli indici finanziari che rendono necessario l'aggiornamento della tabella riportata all'interno del par. 4.1.6 "Tabella indici di riferimento e indici sostitutivi" del presente documento.

2.3 CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Di seguito si riportano le principali fonti normative primarie e secondarie esterne:

- Testo Unico Bancario (D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche e integrazioni)
- Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti, "Disposizioni di vigilanza per le Banche";
- Circolare di Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015 e successivi aggiornamenti, "Disposizioni di vigilanza per gli Intermediari Finanziari";
- Regolamento n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 – Capital Requirements Regulation (CRR): Requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e collegati "ITS – Implementing Technical Standard";
- Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 – Capital Requirements Directive (CRD IV): Accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e le imprese di investimento;
- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti;
- Direttiva 2008/48/UE in materia di finanziamenti ai consumatori (c.d. "Consumer Credit Directive", in sigla "CCD"), recepita in Italia dal D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, e tutte le norme secondarie di attuazione;
- Direttiva 2014/17/UE in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (c.d. "Mortgage Credit Directive", in sigla "MCD"), recepita in Italia dal D.Lgs. 21 aprile 2016 n. 72, e tutte le norme secondarie di attuazione;
- Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la Direttiva 87/102/CEE;
- ISDA 2020 IBOR Fallbacks Protocol: supplemento al protocollo sui derivati emanato dall'ISDA. Tale supplemento modifica le definizioni standard dell'ISDA per i derivati sui tassi di interesse al fine di incorporare clausole di fallback;
- Regolamento UE 2016/1011 "Regolamento Benchmark – BMR": Regolamento sugli indici di riferimento entrato in vigore il 1° gennaio 2018. mira a rafforzare la fiducia degli operatori di mercato e, più in generale, del pubblico negli indici di riferimento utilizzati in strumenti e

contratti finanziari nell'Unione (benchmark) in linea con le raccomandazioni dell'FSB del luglio 2014;

- Linee Guida EBA sul rischio tasso di interesse EBA/GL/2015/08 "Linee guida per la gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse da quelle di trading": apporta modifiche e integrazioni alle precedenti Linee Guida CEBS, volte a migliorare il presidio dei rischi IRRBB e a promuovere la convergenza delle prassi di vigilanza. Si applica al rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse da quelle di trading, e rientra nei rischi di secondo pilastro della direttiva CRD IV;
- Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la Direttiva 2011/61/UE.

Di seguito si riportano le principali fonti normative interne:

- normativa interna in materia di concessione del Credito;
- normativa interna in materia di Finanza;
- normativa interna in materia di Trasparenza.

Il Regolamento BMR ha introdotto un quadro comune europeo per assicurare l'accuratezza e l'integrità dei parametri utilizzati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari, al fine di misurare altresì la performance dei fondi di investimento dell'Unione Europea.

A partire dal 2018, il Regolamento BMR si applica alla fornitura degli indici di riferimento e alla contribuzione dei dati ad essi correlati, consentendo un impiego omogeneo di tali parametri all'interno dell'Unione Europea, con significativi impatti che si riflettono in maniera distinta su Amministratori, contributori e utilizzatori di un benchmark.

Tra i principali benchmark in ambito bancario vi sono gli "Interbank Offered Rates", una serie di indici utilizzati come riferimento per la maggior parte dei contratti finanziari denominati nelle più importanti valute mondiali.

Gli IBOR sono calcolati in base ai valori di riferimento comunicati dalle banche contributrici agli Amministratori degli indici che provvedono alla loro determinazione e pubblicazione.

A seguito della crisi finanziaria, l'Autorità di Vigilanza ha deciso di riformare il processo di misurazione degli IBOR, prevedendo, in alcuni casi, piani di ritiro/sostituzione di tali parametri. I tassi designati per la sostituzione degli IBOR sono chiamati "Risk Free Rates", utilizzati per operazioni a brevissima scadenza (overnight), quasi totalmente privi di rischio e basati sulle transazioni effettivamente

condotte in un mercato attivo e liquido. Tali tassi risultano idonei a resistere a periodi di stress e all'evoluzione dei mercati, oltre ad essere considerati difficilmente manipolabili.

Tra i RFRs più importanti vi sono il "Secured Overnight Financing Rate" ("SOFR"), in sostituzione del Libor in USD, e lo "Sterling Overnight Index Average" in sostituzione del Libor in GBP.

Nell'ambito del Regolamento BMR, ai sensi dell'art.3 par 1) e 3) un indice di riferimento (benchmark) è definito come "un indice in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance".

Il Regolamento BMR contiene disposizioni rivolte a tre categorie di soggetti:

- I. fornitori di indici di riferimento, cioè gli Amministratori che controllano la fornitura di un indice di riferimento in termini di raccolta dei dati, lavorazione e determinazione dell'indice;
- II. contributori di dati, cioè i soggetti e gli intermediari vigilati che segnalano periodicamente ai fornitori di indici di riferimento i dati utilizzati per la determinazione degli indici stessi;
- III. enti vigilati (ossia gli Utilizzatori), tra i quali rientrano le banche e gli altri intermediari finanziari vigilati. In particolare, gli Utilizzatori di indici di riferimento sono soggetti alle disposizioni contenute nel Regolamento BMR qualora svolgano attività rientranti in una delle seguenti fattispecie:
 - o emissione di strumenti finanziari per i quali si abbia discrezionalità sulla scelta e/o calcolo degli indici sottostanti gli stessi;
 - o strutturazione di strumenti di copertura per clienti terzi su strumenti cartolarizzati emessi da questi nel caso la Banca abbia scelto o calcolato l'indice o combinazione di indici sottostanti le coperture;
 - o strutturazione per conto proprio o di clienti terzi di strumenti finanziari per i quali si abbia discrezionalità sulla scelta e/o calcolo degli indici sottostanti gli stessi;
 - o conclusione con i clienti di contratti finanziari (credito ai consumatori, credito immobiliare ai consumatori, aperture di credito e sconfinamenti su c/c di consumatori).

Il Regolamento BMR suddivide gli indici di riferimento in tre categorie: critici, significativi e non significativi, con requisiti diversi in relazione alla loro natura. Per indici critici si intendono indici per i quali il Regolamento BMR impone alle autorità sovranazionali di definire un indice sostitutivo; per indici significativi si intendono indici per i quali il Regolamento BMR consiglia la definizione da parte

delle autorità sovranazionali un indice sostitutivo; per indici non rilevanti si intendono indici per i quali il Regolamento BMR non impone la designazione di un indice sostitutivo.

Gli Enti vigilati (istituti di credito, OICVM, imprese di investimento) possono utilizzare solo indici di riferimento nell'Unione Europea forniti da un Amministratore ubicato nell'UE e inclusi nel registro ESMA¹, oppure nel caso di indici di riferimento forniti da un Amministratore ubicato in paesi terzi e "avallati" secondo la procedura prevista dal Regolamento BMR.

Le entità sottoposte a vigilanza che utilizzano un indice di riferimento "redigono e mantengono un solido piano scritto" che specifica le azioni da intraprendere nel caso di sostanziali variazioni dell'indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito².

Nel caso di emissione o offerta pubblica di strumenti finanziari rientranti nel perimetro normativo, il prospetto da pubblicare deve includere informazioni chiare e ben visibili in merito all'uso di indici forniti da un Amministratore incluso nel registro previsto dalla normativa³.

Coerentemente con quanto previsto dal Regolamento BMR, il Gruppo Cassa Centrale opera esclusivamente in qualità di Utilizzatore di indici di riferimento e pertanto è tenuto alla redazione e all'aggiornamento del presente Regolamento.

¹ Il Registro ESMA è accessibile sul sito internet al seguente link <https://registers.esma.europa.eu/publication/>.

² A sensi dell'art.28, infine, le entità sottoposte a vigilanza che utilizzano un indice di riferimento "redigono e mantengono solidi piani scritti che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Ove possibile e opportuno, detti piani descrivono uno o più indici di riferimento alternativi a cui si potrebbe fare riferimento, per la sostituzione degli indici di riferimento dei quali è stata sospesa la fornitura, indicando il motivo per cui tali indici sarebbero alternative valide. Le entità sottoposte a vigilanza forniscono i suddetti piani ed eventuali aggiornamenti all'autorità competente pertinente dietro richiesta di quest'ultima e li riflettono nella relazione contrattuale con i clienti".

³ Ai sensi dell'art.29 par. 2, inoltre, "qualora l'oggetto di un prospetto da pubblicare conformemente alla direttiva 2003/71/CE o alla direttiva 2009/65/CE riguardi valori mobiliari o altri prodotti di investimento associati a un indice di riferimento, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato provvede affinché il prospetto includa anche informazioni chiare e ben visibili indicanti se l'indice di riferimento è stato fornito da un Amministratore incluso nel registro di cui all'art.36 del presente regolamento".

3. Ruoli e responsabilità

3.1 RUOLI E RESPONSABILITÀ DELLA CAPOGRUPPO

Di seguito si riporta il riepilogo, in termini di ruoli e responsabilità, degli Organi e delle Strutture della Capogruppo coinvolti nel presente Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati.

3.1.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua qualità di Organo con funzione di supervisione strategica approva, su proposta congiunta della Direzione Credito e della Direzione Finanza della Capogruppo e con parere della Direzione Compliance, il presente "Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati" e i successivi aggiornamenti.

3.1.2 DIREZIONE CREDITO

Con riferimento al processo di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati, disciplinato dal presente documento, la Direzione Credito:

- predispone e assicura l'aggiornamento del "Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati" in coordinamento con la Direzione Finanza;
- predispone, con il supporto della Direzione Legale e della Direzione Compliance, le comunicazioni che la Banca/IVG invierà alla clientela nei casi di cessazione o variazione sostanziale di un indice di riferimento in relazione alle forme tecniche di competenza, così come descritto all'interno del par. 4.1.4 del presente documento;
- definisce gli indici sostitutivi da adottare in caso di cessazione o variazione sostanziale di un indice di riferimento in coordinamento con la Direzione Finanza, così come descritto all'interno del par. 4.1.6 del presente documento;
- supporta la Direzione Legale nella valutazione delle eventuali modifiche da apportare alla contrattualistica/modulistica della clientela nel caso in cui si verifichi la cessazione o la variazione sostanziale di un indice di riferimento, così come descritto all'interno del par. 4.1.5 del presente documento.

3.1.3 DIREZIONE FINANZA

Con riferimento al processo di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati, disciplinato dal presente documento, la Direzione Finanza:

- predispone e assicura l'aggiornamento del "Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati" in coordinamento con la Direzione Credito;

- monitora giornalmente gli indici di riferimento e gli indici sostitutivi previsti nel Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati all'interno del par. 4.1.6, verificando eventuali comunicazioni da parte dell'Amministratore di uno specifico indice circa la cessazione o la variazione sostanziale del medesimo;
- segnala tempestivamente alle Direzioni Credito, Risk Management, Legale, Organizzazione e Risorse Umane, Pianificazione e Compliance le variazioni comunicate dall'Amministratore dell'indice, nel caso di cessazione o variazione sostanziale dell'indice di riferimento, provvedendo in tal modo all'attivazione del processo descritto nel par. 4.1.1 del presente documento;
- predispone, con il supporto della Direzione Legale e della Direzione Compliance, le comunicazioni che la Banca/IVG invierà alla clientela nei casi di cessazione o variazione sostanziale di un indice di riferimento in relazione alle forme tecniche di competenza, così come descritto all'interno del par. 4.1.4 del presente documento;
- definisce gli indici sostitutivi da adottare in caso di cessazione o variazione sostanziale di un indice di riferimento in coordinamento con la Direzione Credito, così come descritto all'interno del par. 4.1.6 del presente documento;
- supporta la Direzione Legale nella valutazione delle eventuali modifiche da apportare alla contrattualistica/modulistica della clientela nel caso in cui si verifichi la cessazione o la variazione sostanziale di un indice di riferimento, così come descritto all'interno del par. 4.1.5 del presente documento.

3.1.4 DIREZIONE RISK MANAGEMENT

La Direzione Risk Management presidia il processo di definizione e revisione dei modelli di stima e di valutazione del rischio di tasso di interesse, verifica il rispetto dei limiti, e predispone la reportistica per gli Organi aziendali al fine di garantire un'informativa costante e continua verso gli Organi aziendali e le altre funzioni di controllo circa le rischiosità rilevate.

Con riferimento al processo di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati, disciplinato dal presente documento, la Direzione Risk Management predispone una valutazione dei potenziali impatti in termini prospettici relativi all'eventuale adozione degli indici sostitutivi individuati in coordinamento con la Direzione Pianificazione, di cui al par. 4.1.6 del presente documento.

3.1.5 DIREZIONE LEGALE

Con riferimento al processo di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati, disciplinato dal presente documento, la Direzione Legale:

- supporta la Direzione Credito e la Direzione Finanza nella predisposizione delle comunicazioni da inviare alla clientela nei casi di cessazione o variazione sostanziale di un indice di riferimento, così come descritto all'interno del par. 4.1.4 del presente documento;
- valuta, con il supporto della Direzione Credito e della Direzione Finanza, le eventuali modifiche da apportare alla contrattualistica/modulistica della clientela nel caso in cui si verifichi la cessazione o la variazione sostanziale di un indice di riferimento, così come descritto all'interno del par. 4.1.5 del presente documento.

3.1.6 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Con riferimento al processo di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati, disciplinato dal presente documento, la Direzione Organizzazione e Risorse Umane:

- assicura la disponibilità degli indici di riferimento e degli indici sostitutivi previsti nel Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati all'interno dei sistemi informativi di Gruppo;
- assicura l'attivazione nei sistemi informativi di Gruppo di quanto necessario ai fini dei processi previsti dal Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati in caso di cessazione o variazione sostanziale di un indice di riferimento.

3.1.7 DIREZIONE COMPLIANCE

Con riferimento al processo di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati, disciplinato dal presente documento, la Direzione Compliance:

- fornisce al Consiglio di Amministrazione il proprio parere sulla conformità normativa del presente documento e degli eventuali successivi aggiornamenti;
- verifica che le comunicazioni da inviare alla clientela, di cui al par. 4.1.4 del presente documento, siano conformi con la normativa interna ed esterna tempo per tempo vigente.

3.1.8 DIREZIONE PIANIFICAZIONE

Con riferimento al processo di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati, disciplinato dal presente documento, la Direzione Pianificazione predispone una valutazione dei potenziali impatti in termini prospettici relativi all'eventuale adozione degli indici sostitutivi individuati in coordinamento con la Direzione Risk Management, di cui al par. 4.1.6 del presente documento.

3.2 RUOLI E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA/IVG

Di seguito si riporta il riepilogo, in termini di ruoli e responsabilità, degli Organi e delle Strutture della Banca/IVG coinvolti nel presente Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati.

3.2.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua qualità di Organo con funzione di supervisione strategica adotta il presente "Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati" e i successivi aggiornamenti.

3.2.2 STRUTTURA CREDITO

Con riferimento al processo di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati, disciplinato dal presente documento, la Struttura Credito:

- cura autonomamente, in relazione alle forme tecniche di competenza, la gestione dei rapporti con la clientela che prevedono indici di riferimento contenuti nel Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati;
- invia alla clientela, in relazione alle forme tecniche di competenza, le comunicazioni nei casi di cessazione o variazione sostanziale di un indice di riferimento sulla base delle indicazioni ricevute dalla Direzione Credito della Capogruppo, così come descritto all'interno del par. 4.1.4 del presente documento.

3.2.3 STRUTTURA FINANZA

Con riferimento al processo di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati, disciplinato dal presente documento, la Struttura Finanza:

- cura autonomamente, in relazione alle forme tecniche di competenza, la gestione dei rapporti con la clientela che prevedono indici di riferimento contenuti nel Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati;
- invia alla clientela, in relazione alle forme tecniche di competenza, le comunicazioni nei casi di cessazione o variazione sostanziale di un indice di riferimento sulla base delle indicazioni ricevute dalla Direzione Finanza della Capogruppo, così come descritto all'interno del par. 4.1.4 del presente documento.

3.2.4 STRUTTURA LEGALE

Con riferimento al processo di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati, disciplinato dal presente documento, la Struttura Legale:

- cura l'attività di aggiornamento dei contratti e della modulistica della clientela nei casi di cessazione o variazione sostanziale di un indice di riferimento sulla base delle indicazioni ricevute dalla Direzione Legale della Capogruppo, così come descritto all'interno del par. 4.1.5 del presente documento.

4. Adempimenti e Processi

4.1 PROCESSO DI SOSTITUZIONE DEI TASSI NEI PRODOTTI INDICIZZATI

4.1.1 DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Si riporta di seguito una tabella di sintesi del processo di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati disciplinato all'interno del presente documento:

Attività di processo	Descrizione
<p align="center">Monitoraggio degli indici</p>	<p>Il processo di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati si avvia nel caso di rilevazione di una variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento, nell'ambito dell'attività di monitoraggio effettuata dalla Capogruppo (par. 4.1.2).</p>
<p align="center">Modalità di sostituzione degli indici di riferimento</p>	<p>La modalità di sostituzione dell'indice di riferimento è correlata alla tipologia di strumento finanziario o contratto finanziario interessato (par. 4.1.3).</p> <p>L'indice sostitutivo da adottare, qualora non individuato a livello normativo, è definito dalla Capogruppo a seguito di una valutazione dei potenziali impatti generati dall'utilizzo del nuovo indice (par. 4.1.6).</p>
<p align="center">Comunicazione alla clientela</p>	<p>L'attività di invio delle comunicazioni alla clientela, interessata dalla sostituzione dell'indice di riferimento, è svolta dalle Banche affiliate/IVG in coordinamento con la Capogruppo (par. 4.1.4).</p>
<p align="center">Aggiornamento dei contratti e della modulistica</p>	<p>A seguito della sostituzione di un indice di riferimento, la Capogruppo provvederà a valutare specifici aggiornamenti dei contratti e della modulistica in essere con la clientela, coordinandosi con le Banche affiliate/IVG con lo scopo di attuare eventuali azioni correttive (par. 4.1.5).</p>

4.1.2 MONITORAGGIO DEGLI INDICI

La Direzione Finanza è preposta al monitoraggio giornaliero degli indici di riferimento e degli indici sostitutivi previsti nel par. 4.1.6. Tale monitoraggio prevede in particolare la verifica di eventuali comunicazioni da parte dell'Amministratore di un indice di riferimento circa variazioni sostanziali o cessazioni del medesimo.

In tal caso, la Direzione Finanza segnala tempestivamente alle Direzioni Credito, Risk Management, Legale, Organizzazione e Risorse Umane, Pianificazione e Compliance le variazioni comunicate dall'Amministratore dell'indice di riferimento, provvedendo in tal modo all'attivazione del processo di sostituzione del tasso.

4.1.3 MODALITA' DI SOSTITUZIONE DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO

4.1.3.1 Modalità di sostituzione degli indici per gli strumenti finanziari

Sulla base delle informazioni provenienti dalla Direzione Finanza preposta al monitoraggio degli indici, il Gruppo Cassa Centrale, per quanto concerne gli strumenti finanziari, si impegna a sostituire tempestivamente i tassi di riferimento secondo le seguenti fattispecie:

Tipologia di strumenti finanziari	Modalità di sostituzione dell'indice
1. Strumenti finanziari derivati stipulati con controparti aderenti al protocollo ISDA 2020 IBOR Fallbacks Protocol	Applicazione delle clausole inerenti agli strumenti finanziari derivati descritte nel protocollo ISDA 2020 IBOR Fallbacks Protocol
2. Strumenti finanziari derivati stipulati con controparti non aderenti al protocollo ISDA 2020 IBOR Fallbacks Protocol	Applicazione delle clausole inerenti agli strumenti finanziari derivati descritte nell'accordo quadro stipulato fra le parti
3. Emissioni obbligazionarie quotate	Applicazione delle clausole inerenti agli strumenti finanziari descritte nei modelli della documentazione d'offerta di gruppo

Si rimanda al par. 4.1.6 del presente documento per il dettaglio degli indici sostitutivi da adottare in caso di cessazione o variazione sostanziale di uno specifico indice di riferimento.

Resta in capo alla Direzione Organizzazione e Risorse Umane assicurare la disponibilità degli indici di riferimento e degli indici sostitutivi all'interno dei sistemi informativi di Gruppo e di attivare quanto necessario in caso di cessazione o variazione sostanziale di un indice di riferimento, come descritto all'interno del par. 3.1.6.

4.1.3.2 Modalità di sostituzione degli indici per i contratti finanziari

Sulla base delle informazioni provenienti dalla Direzione Finanza preposta al monitoraggio degli indici, il Gruppo Cassa Centrale, per quanto concerne i contratti finanziari sottoscritti successivamente all'adozione del presente Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati, si impegna a sostituire tempestivamente i tassi di riferimento secondo le seguenti fattispecie:

Tipologia di contratti	Modalità di sostituzione dell'indice
1. Contratti ipotecari/fondari a tempo determinato (c.d. a scadenza) stipulati mediante template di Gruppo	Applicazione della clausola di fallback presente nel template standard (c.d. contratti dinamici)
2. Contratti chirografari a tempo determinato (c.d. a scadenza) o fidi a scadenza stipulati mediante template di Gruppo	Applicazione della clausola di fallback presente nel template standard (c.d. contratti dinamici)
3. Contratti a tempo indeterminato (c.d. a revoca) stipulati mediante template di Gruppo	Proposta di modifica unilaterale ai sensi dell'articolo 118 del TUB
4. Contratti a tempo determinato (c.d. a scadenza) non stipulati mediante template di Gruppo	<p>Applicazione della clausola di fallback coerentemente con la clausola presente nei template Gruppo (c.d. contratti dinamici).</p> <p>Pertanto, i contratti a tempo determinato (c.d. a scadenza) non stipulati mediante template di Gruppo e sottoscritti successivamente all'adozione del presente Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati dovranno necessariamente prevedere una clausola di fallback coerentemente con i template Gruppo.</p>
5. Contratti a tempo indeterminato (c.d. a revoca) non stipulati mediante template di Gruppo	Proposta di modifica unilaterale ai sensi dell'articolo 118 del TUB

Si rimanda al par. 4.1.6 del presente documento per il dettaglio degli indici sostitutivi da adottare in caso di cessazione o variazione sostanziale di uno specifico indice di riferimento.

Resta in capo alla Direzione Organizzazione e Risorse Umane assicurare la disponibilità degli indici di riferimento e degli indici sostitutivi all'interno dei sistemi informativi di Gruppo e di attivare quanto necessario in caso di cessazione o variazione sostanziale di un indice di riferimento, come descritto all'interno del par. 3.1.6.

4.1.4 COMUNICAZIONE ALLA CLIENTELA

Al fine di dare pronto riscontro in merito alla cessazione o alla variazione sostanziale di un indice di riferimento, il Gruppo Cassa Centrale provvede a comunicare alla clientela interessata da tale cambiamento:

- l'indice soggetto a cessazione/variazione;
- l'indice sostitutivo da applicare;
- le modalità di sostituzione dell'indice. Tali modalità sono descritte all'interno del par. 4.1.3 "Modalità di sostituzione degli indici di riferimento" del presente documento.

L'attività di predisposizione delle comunicazioni alla clientela e la relativa modalità (ad es. sito web, rendiconto annuale ecc.) sarà effettuata dalla Direzione Finanza per quanto concerne gli strumenti finanziari e dalla Direzione Credito per quanto concerne i contratti finanziari, con il supporto della Direzione Legale e della Direzione Compliance.

L'attività di invio delle comunicazioni alla clientela sarà effettuata dalla Struttura Finanza della Banca/IVG per quanto concerne gli strumenti finanziari e dalla Struttura Credito della Banca/IVG per quanto concerne i contratti finanziari, sulla base delle indicazioni ricevute dalla Capogruppo.

Si precisa che l'attività di predisposizione e invio delle comunicazioni alla clientela, così come descritta all'interno del presente paragrafo, non è applicabile ai contratti finanziari a tempo indeterminato (c.d. a revoca) in quanto prevedono la proposta di modifica unilaterale ai sensi dell'articolo 118 del TUB come modalità di sostituzione dell'indice (par. 4.1.3.2 – tipologia contratti n. 3 e n.5). Per le comunicazioni alla clientela relative a tali tipologie di contratti finanziari si rimanda alla normativa interna di Gruppo in materia di Trasparenza con riferimento alle modifiche delle condizioni contrattuali.

4.1.5 AGGIORNAMENTO DEI CONTRATTI E DELLA MODULISTICA

In seguito alla sostituzione di un indice di riferimento secondo le modalità descritte all'interno del par. 4.1.3, sarà in capo alla Direzione Legale, con il supporto della Direzione Credito e della Direzione Finanza, valutare le eventuali modifiche da apportare alla contrattualistica/modulistica della clientela al fine di rendere congruente la documentazione con le variazioni intercorse e in coerenza con quanto descritto nel presente documento.

L'attività di aggiornamento dei contratti e della modulistica della clientela sarà effettuata dalla Struttura Legale della Banca/IVG sulla base delle indicazioni ricevute dalla Capogruppo.

4.1.6 TABELLA INDICI DI RIFERIMENTO E INDICI SOSTITUTIVI

La seguente tabella include gli indici di riferimento adottati per gli strumenti finanziari e i contratti finanziari indicizzati a tasso variabile del Gruppo Cassa Centrale.

In caso di cessazione o variazione sostanziale di uno degli indici di riferimento rappresentati in tabella, qualora non sia stato individuato un parametro sostitutivo a livello normativo, il Gruppo Cassa Centrale utilizzerà gli indici sostitutivi, di seguito riportati, mediante il processo identificato nel presente documento:

Indice di riferimento	Indice/i sostitutivo/i	Amministratore/i	Idoneità degli indici sostitutivi
EURIBOR	Tasso BCE (refi rate)	Indice di riferimento: EMMI Indice sostitutivo: Banca Centrale Europea	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta
SONIA	Bank of England's Bank Rate ⁴	Indice di riferimento: Bank of England Indice sostitutivo: Bank of England	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta
SARON	SNB policy rate ⁵	Indice di riferimento: Swiss Exchange Indice sostitutivo: Swiss National Bank	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta
TONAR	Japan Basic Discount Rate ⁶	Indice di riferimento: Bank of Japan Indice sostitutivo: Bank of Japan	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta
SOFR	U.S. Primary credit interest rate	Indice di riferimento: Federal reserve Indice sostitutivo: Federal reserve	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta
CDOR	CORRA	Indice di riferimento: Bank of Canada Indice sostitutivo: Bank of Canada	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta

⁴ <https://www.bankofengland.co.uk/boeapps/database/Bank-Rate.asp>

⁵ https://www.snb.ch/en/iabout/stat/statrep/id/current_interest_exchange_rates#t2

⁶ <https://www.boj.or.jp/en/statistics/boj/other/discount/index.htm/>

La Direzione Finanza e la Direzione Credito sono preposte alla definizione degli indici sostitutivi da adottare in caso di cessazione o variazione sostanziale di un indice di riferimento. In tale ambito, la Direzione Pianificazione e la Direzione Risk Management, a supporto del processo decisionale, predispongono una valutazione dei potenziali impatti in termini prospettici relativi all'eventuale adozione degli indici sostitutivi individuati.

5. Allegati

Allegato 1: RUOLI